# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni (Deliberazione di una integrazione del programma)	17
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 5148-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato ( <i>Esame e conclusione</i> )	17
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 5149-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato (Esame e conclusione)	19
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 5150-B cost. approvato in prima deliberazione dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato (Esame e conclusione)	20
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano (Rinvio del seguito dell'esame)	21
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (Seguito dell'esame e rinvio)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	24
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	24
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	28

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo	
della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il	
Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III	2.4
Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	29
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione)	
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	25
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	30
AVVERTENZA	26
ERRATA CORRIGE	26

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

#### La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

(Deliberazione di una integrazione del programma).

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, ha convenuto sull'opportunità di procedere ad una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva « sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni», con l'audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali delle forze di polizia e di rappresentanti del COCER dell'Arma dei carabinieri e del COCER del Corpo della Guardia di finanza. Resta ferma la data del 31 dicembre 2012 per il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare l'integrazione del programma dell'indagine testè illustrata.

La Commissione concorda con la proposta del presidente.

#### La seduta termina alle 14.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

## La seduta comincia alle 14.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

C. 5148-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di legge costituzionale C. 5148-B recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 », approvata, in seconda deliberazione, dal Senato e, in prima deliberazione, dalla Camera.

La Commissione è chiamata ad esaminare il progetto di legge costituzionale, ai fini della seconda deliberazione della Camera, prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Ricorda, infatti, che il Senato ha approvato in prima deliberazione il testo del progetto di legge costituzionale il 18 aprile 2012 e la Camera ha approvato in prima deliberazione l'identico testo, senza apportarvi modifiche, il 3 ottobre 2012. Successivamente il Senato ha approvato il progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione il 18 ottobre 2012.

Ricorda altresì, che il termine di almeno tre mesi per la seconda deliberazione della Camera prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione, decorre, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento della Camera, dal 3 ottobre 2012, data della prima deliberazione della Camera.

Ricorda infine, che, ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento della Camera, in fase di esame ai fini della seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale non sono ammessi emendamenti.

In sostituzione del relatore, si rimette a quanto detto in sede di prima lettura, ricordando che il testo, approvato in prima deliberazione dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato, è quello della proposta di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Ricorda altresì che il testo è teso a stabilire che il numero dei consiglieri regionali sia determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, in base ai dati dell'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Ivano STRIZZOLO (PD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Fa presente che, grazie alla sensibilità dimostrata del presidente e dall'intera Commissione, il testo potrà concludere l'iter in sede referente già nella giornata odierna, in modo che l'Assemblea possa iscriverlo in calendario non appena possibile, una volta trascorso il termine di tre mesi prescritto dalla Costituzione. In tale

modo, la riduzione del numero dei consiglieri regionali per il Friuli-Venezia Giulia potrà essere effettiva già dal prossimo rinnovo del Consiglio, che dovrebbe avere luogo nella primavera del 2013.

Mario TASSONE (UdCpTP) richiama quanto già da lui evidenziato in precedenti occasioni con riferimento alle regioni a statuto speciale.

Esprime dunque, a titolo personale, la propria contrarietà non tanto rispetto allo specifico provvedimento in esame quanto piuttosto riguardo alla differenziazione stessa tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. L'auspicio è infatti quello di poter quanto prima superare l'attuale regime diversificato tra territori, considerato che le ragioni storiche che avevano portato a tale differenziazione sono ormai ampiamente superate, anche alla luce della comune appartenenza all'Unione europea.

Maria Piera PASTORE (LNP), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, in quanto rappresenta un contributo nella direzione della semplificazione e della riduzione dei costi della politica.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame. Ritiene, peraltro, che le considerazioni testè svolte dal collega Tassone debbano essere tenute in adeguata considerazione.

Evidenzia, infatti, come il Parlamento debba quanto prima accogliere tali sollecitazioni promuovendo, con un dibattito serio ed articolato, una revisione dell'assetto istituzionale del paese che superi le attuali differenze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Distaso, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente. Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

C. 5149-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di legge costituzionale C. 5149-B recante « Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale », approvata, in un testo unificato, in seconda deliberazione, dal Senato e in prima deliberazione dalla Camera.

La Commissione è chiamata ad esaminare il progetto di legge costituzionale, ai fini della seconda deliberazione della Camera, prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Ricorda, infatti, che il Senato ha approvato in prima deliberazione il testo del progetto di legge costituzionale il 18 aprile 2012 e la Camera ha approvato in prima deliberazione l'identico testo, senza apportarvi modifiche, il 3 ottobre 2012. Successivamente il Senato ha approvato il progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione il 18 ottobre 2012.

Ricorda, altresì, che il termine di almeno tre mesi per la seconda deliberazione della Camera prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione, decorre, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento della Camera, dal 3 ottobre 2012, data della prima deliberazione della Camera.

Ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento della Camera, in fase di esame ai fini della seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale non sono ammessi emendamenti.

Si svolgerà quindi la relazione del relatore e la discussione generale, per poi passare direttamente alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Antonio DISTASO (PdL), relatore, nel rimettersi a quanto detto in sede di prima lettura, ricorda che il testo, approvato in prima deliberazione dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato è il testo unificato delle proposta di legge costituzionale d'iniziativa del senatore Sanna ed altri e del Consiglio regionale della Sardegna.

Ricorda altresì che il testo è teso a ridurre a sessanta il numero dei consiglieri regionali. Inoltre si dispone che la legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale possa disporre al fine di assicurare la rappresentanza di aree territoriali, geograficamente continue ed omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Infine vengono modificate le norme dello Statuto in materia di promozione di condizioni di parità di genere, al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza.

Mario TASSONE (UdCpTP) richiama quanto testè evidenziato nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ».

David FAVIA (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto finale, evidenzia come per la proposta di legge in esame – così come per le altre due proposte di modifica degli Statuti oggi all'esame della Commissione – sarebbe stato opportuno un maggiore coraggio sulla riduzione del numero dei consiglieri. Ritiene inoltre che

la proporzione ivi prevista rischi di dare luogo a forti diversificazioni e a squilibri evidenti.

Peraltro, prendendo atto che si tratta comunque di un primo inizio e di un segnale di buona volontà, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Distaso, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

C. 5150-B cost. approvato in prima deliberazione dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di legge costituzionale C. 5150-B recante « Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie », approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e, in seconda deliberazione, dal Senato.

La Commissione è quindi chiamata ad esaminare il progetto di legge costituzionale, ai fini della seconda deliberazione della Camera, prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Ricorda, infatti, che il Senato ha approvato in prima deliberazione il testo del progetto di legge costituzionale il 18 aprile 2012 e la Camera ha approvato in prima deliberazione l'identico testo, senza appor-

tarvi modifiche, il 3 ottobre 2012. Successivamente il Senato ha approvato il progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione il 18 ottobre 2012.

Ricorda, altresì, che il termine di almeno tre mesi per la seconda deliberazione della Camera prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione, decorre, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento della Camera, dal 3 ottobre 2012, data della prima deliberazione della Camera.

Ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento della Camera, in fase di esame ai fini della seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale non sono ammessi emendamenti.

Antonio DISTASO (PdL), relatore, nel rimettersi a quanto detto in sede di prima lettura, ricorda che il testo, approvato in prima deliberazione dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato è quello della proposta di legge costituzionale d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Ricorda altresì che il testo è teso a ridurre a settanta il numero dei componenti dell'Assemblea regionale, prevedendo alcune disposizioni transitorie nell'applicazione della suddetta riduzione.

David FAVIA (IdV) richiama quanto testè evidenziato nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ».

Mario TASSONE (UdCpTP) richiama quanto testè evidenziato nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ».

Maria Piera PASTORE (LNP) si richiama a quanto già evidenziato riguardo nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ».

Evidenzia peraltro come, per la riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana prevista dal testo in esame occorrerà attendere più tempo considerato che da poco si sono svolte le relative consultazioni elettorali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Distaso, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, su richiesta dei relatori, il seguito dell'esame dei progetti di legge in titolo avrà luogo nella seduta di domani, in cui sarà presentata una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione come testo base per il prosieguo dell'*iter*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 15.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione ha esaminato, nella precedente seduta, gli emendamenti riferiti agli articoli 2 ed ha avviato l'esame delle proposte emendative riferiti all'articolo 3. L'esame riprenderà dunque dalla discussione sugli emendamenti Amici 3.12 e Vassallo 3.16.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) rileva che nell'attuale formulazione le proposte emendative in esame appaiono troppo imperative. Potrebbero quindi essere riformulate prevedendo che gli statuti debbano individuare le modalità per dare la possibilità a donne e uomini di essere presenti paritariamente negli organi collegiali.

Giuseppe CALDERISI (PdL) intende svolgere una riflessione riguardo al tema in discussione: personalmente auspica che il suo partito operi, di fatto, nel senso indicato dall'emendamento in esame. Rileva peraltro come la discussione in atto attenga più in generale al sistema dei partiti politici che tra loro possono avere idee molto diverse e non ritiene quindi possibile prevedere l'esclusione di partiti, come è avvenuto, che consentono l'ingresso ad un solo genere. Sottolinea come con l'emendamento in esame il vincolo si applicherebbe non solo alla partecipazione alla elezioni ma anche per quei partiti che non dovessero presentarsi alle elezioni.

Ritiene dunque che, in un'ottica di tipo liberale come quella che dovrebbe permeare il provvedimento in esame, occorra cautela. Vi è infatti il rischio di prevedere delle imposizioni rispetto al modello dei partiti.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che gli emendamenti in discussione siano contrari al buon senso. Fa presente che è assurdo imporre la presenza paritaria di uomini e donne negli organi collegiali dei partiti quando la Costituzione non vieta l'esistenza di un partito di sole donne o di soli uomini. A suo avviso, una disposizione come quella proposta dagli emendamenti è anche irriguardosa nei confronti del genere - quale esso sia - che, per essere rappresentato negli organi collegiali, non può far conto sui propri meriti ma deve invocare una riserva di legge. Fa presente che nel suo collegio di elezione il suo partito ha eletto dieci parlamentari, dei quali sei sono donne che non hanno avuto bisogno di disposizioni di legge per far valere i propri meriti di fronte all'elettorato e al partito: va naturalmente avanti chi lavora, si impegna e merita.

Ritiene inoltre che non si veda la ragione per la quale una riserva di questo tipo non dovrebbe a questo punto essere prevista anche a favore di specifiche categorie di cittadini: giovani, operai, etc. Anche in questo caso, fa presente che nel suo partito i segretari provinciali sono di regola molto giovani: lui stesso è diventato segretario provinciale in giovane età. Tra l'altro, non potrebbe avere autorevolezza politica un componente di organo direttivo che fosse stato scelto non sulla base di una selezione dal basso, ma unicamente in ragione della necessità di ottemperare all'obbligo di legge.

David FAVIA (IdV) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti Amici 3.12 e Vassallo 3.16, che fanno seguito al dibattito svolto in Commissione ed in Assemblea sulla legge riguardante recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali ».

Comprende che si tratta di una previsione che ad alcuni può sembrare ingombrante; ricorda tuttavia quanto previsto in

Francia ed evidenzia come, anche se sono esistiti in passato, è necessario chiedersi se sia realmente concepibile un partito composto da appartenenti ad un solo genere.

Riguardo agli altri aspetti evidenziati nel dibattito, fa presente come per le donne vi sia una reale sotto-rappresentazione in politica e giustamente l'esigenza di riequilibrio va tenuta adeguatamente in considerazione e deve essere espressamente prevista in una legge.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che la discussione perda di vista, a tratti, la cornice costituzionale di riferimento. Ricorda che l'articolo 51 della Costituzione, come modificato nel 2003, prevede che « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ». Si tratta di dare attuazione a questa specifica disposizione costituzionale, che riguarda la presenza delle donne e degli uomini nella politica, e non di categorie come i giovani o gli operai. Osserva inoltre che la norma prevista dagli emendamenti in esame non ha carattere precettivo, limitandosi a prescrivere un risultato, senza entrare nel merito dell'organizzazione interna dei partiti.

Beatrice LORENZIN (PdL) ritiene che dalla discussione che si sta svolgendo emerga il grave livello di arretratezza del nostro Paese. È infatti incivile, indegno di un Paese democraticamente maturo e quindi inaccettabile che si parli delle donne negli stessi termini in cui si parla di una categoria sociale come possono essere i giovani o gli operai: essere giovane o operaio è una condizione non sostanziale o comunque temporanea; si smette di essere giovani e si può non essere più operai. Essere donna o uomo è invece una condizione esistenziale, assimilabile piuttosto alla condizione di chi appartiene ad una minoranza etnica o religiosa. Le discriminazioni di fatto contro le donne devono essere ricondotte quindi piuttosto alle odiose discriminazioni razziali che la storia ha conosciuto e conosce. Ringrazia quindi i deputati del gruppo del Partito democratico – un partito per tanti versi lontano dalle sue posizioni e dalle sue idee – che su questo tema si fa portavoce di una battaglia di civiltà per combattere l'arretratezza culturale che tiene le donne lontane dalla politica sia intesa come cariche pubbliche, sia come organi direttivi dei partiti. Sottolinea che gli emendamenti in esame non obbligano i partiti a nient'altro che a ciò che essi stessi dovrebbero sentire come un obbligo morale.

Mario TASSONE (UdCpTP) fa presente che la sua posizione al riguardo è ben chiara, avendo lui avuto modo di manifestarla in precedenti occasioni, sia con riferimento alla legge sulle quote nei consigli di amministrazione delle società, sia con riferimento alla legge per la promozione della parità di genere nelle cariche elettive regionali e comunali. Si limita qui a segnalare il rischio, già evocato dal deputato La Loggia nella precedente seduta, di imporre un modello unico di partito. Non si tratta di « discriminazione razziale », ma di non imporre un processo di trasformazione sociale che deve maturare liberamente. Tra l'altro, si domanda in che modo dovrà essere applicata la norma di cui agli emendamenti in discussione in un partito nel quale ci sia forte sproporzione di genere sessuale tra gli iscritti: non si può imporre infatti la parità delle iscrizioni. In conclusione, ritiene che imporre la parità negli organi collegiali dei partiti sia una forzatura.

Giuseppe CALDERISI (PdL), premesso di non condividere il tenore dell'intervento del deputato Bragantini, osserva che considerazioni di ordine costituzionale suggeriscono di valutare con attenzione gli emendamenti in esame. L'articolo 51 citato dal deputato Bressa impone al legislatore di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli uffici pubblici e nelle cariche elettive, ossia negli organi di diritto pubblico, laddove gli emendamenti in esame intervengono sulla organizzazione

interna dei partiti, che fino a prova contraria sono associazioni di diritto privato e in quanto tali libere. Si aggiunga che si prevede un controllo sugli statuti da parte della Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012, la quale ha il potere di non riconoscere la conformità degli statuti stessi alla legge e di non iscrivere il partito nel registro previsto dal provvedimento, con conseguente preclusione dell'accesso ai contributi pubblici. Si tratta di conseguenze di non poco conto. A suo avviso, una previsione del genere di quella contenuta negli emendamenti in discussione appare di dubbia costituzionalità.

Matteo BRAGANTINI (LNP) fa osservare al deputato Bressa che l'articolo 51 della Costituzione parla di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, il che vuole dire che si deve prevedere una condizione di parità per uomini e donne, i quali dovranno affermarsi nella competizione politica sulla base dei propri meriti e delle proprie capacità.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che vi sono ancora alcuni iscritti a parlare sugli emendamenti in esame e che d'altra parte è imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 5510 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

C. 5585 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari

rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.

C. 5586 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), relatore, illustra il testo del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

Rileva preliminarmente come le disposizioni da esso recate siano riconducibili, nel complesso, alla materia « difesa e Forze armate », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione riconduce agli ambiti di potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Talune disposizioni recate dal provvedimento sono altresì riconducibili alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordine pubblico e sicurezza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione.

Fa inoltre presente come, per taluni profili, possano altresì essere richiamate le materie « tutela della salute » e « protezione civile », spettanti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare due o più decreti legislativi al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal disegno di legge, individuando tempi e forme di adozione dei medesimi decreti legislativi, e che il successivo articolo 3 individua i principi e criteri direttivi della delega legislativa.

Evidenzia, peraltro, come il comma 2 dell'articolo 5 preveda, in considerazione della complessità dell'intervento normativo, la possibilità di prorogare annual-

mente – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari – i termini per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile (di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a) e 2, lettera a)), sulla base dell'andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.

Rileva, al riguardo, come tale disposizione preveda una forma di « delegificazione spuria » autorizzando il Governo o un singolo Ministro ad intervenire su materie regolate per legge con strumenti e procedure difformi rispetto al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Segnala, pertanto, la necessità che venga valutata la conformità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 rispetto al sistema delle fonti, in considerazione del fatto che la medesima assegna ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di derogare a quanto contenuto in una delega legislativa, sebbene sia la medesima delega a contemplare tale facoltà.

Illustra l'articolo 3, composto da due commi, che reca i principi e criteri direttivi riguardanti la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare (comma 1) e civile (comma 2) della Difesa.

Rileva che che, con riferimento al personale militare, entro l'anno 2024 dovrà essere effettuata una graduale riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, marina militare ed Aeronautica militare), nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità e che, a tal fine, le misure transitorie, intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole sono le seguenti: estensione dell'istituto dell'aspet-

tativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale; transito presso altre pubbliche amministrazioni; forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali.

Richiama – con riferimento all'articolo 3 – l'esigenza di coordinare le previsioni di cui alla lettera m) del comma 1, in cui si fa riferimento alle «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » con quelle di cui alla lettera e) del medesimo comma 1, in cui si fa genericamente riferimento ad «altre amministrazioni », chiarendo, in particolare, l'ambito applicativo della previsione di cui alla lettera e), anche tenendo conto del fatto che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'intesa con la Conferenza unificata per gli schemi di decreti legislativi riguardanti il transito presso le amministrazioni di cui alla lettera m) e non per quelli di cui alla lettera e).

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

#### La seduta termina alle 14.50.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 745 del 27 novembre 2012:

a pagina 4, prima colonna, undicesima riga, deve leggersi: fascicolo n. 3 in luogo di: fascicolo n. 1.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (C. 5510 Governo).

## PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5510 Governo recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011 (C. 5585 Governo, approvato dal Senato).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5585 Governo, approvato dal Senato recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001 (C. 5586 Governo, approvato dal Senato).

## PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5586 Governo, approvato dal Senato recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001 ».

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « difesa e Forze armate », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione riconduce agli ambiti di potestà legislativa esclusiva dello Stato,

evidenziato che talune disposizioni recate dal provvedimento sono altresì riconducibili alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordine pubblico e sicurezza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione,

tenuto conto come, per taluni profili, possano altresì essere richiamate le materie « tutela della salute » e « protezione civile », spettanti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

preso atto che il comma 1 dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare due o più decreti legislativi al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal disegno di legge, individuando tempi e forme di adozione dei medesimi decreti legislativi, e che il successivo articolo 3 individua i principi e criteri direttivi della delega legislativa,

evidenziato, peraltro, che il comma 2 dell'articolo 5 prevede, in considerazione della complessità dell'intervento normativo, la possibilità di prorogare annualmente - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari - i termini per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile (di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a) e 2, lettera a)), sulla base dell'andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale,

rilevato, al riguardo, come tale disposizione preveda una forma di « delegificazione spuria » autorizzando il Governo o un singolo Ministro ad intervenire su materie regolate per legge con strumenti e procedure difformi rispetto al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,

segnalata, pertanto, la necessità di valutare la conformità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 rispetto al sistema delle fonti, in considerazione del fatto che la medesima assegna ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di derogare a quanto

contenuto in una delega legislativa, sebbene sia la medesima delega a contemplare tale facoltà,

tenuto conto che l'articolo 3, composto da due commi, reca i principi e criteri direttivi riguardanti la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare (comma 1) e civile (comma 2) della Difesa,

preso atto che, con riferimento al personale militare, entro l'anno 2024 dovrà essere effettuata una graduale riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, marina militare ed Aeronautica militare), nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità e che, a tal fine, le misure transitorie, intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole sono le seguenti: estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale; transito presso altre pubbliche amministrazioni; forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali,

evidenziata – con riferimento all'articolo 3 – l'esigenza di coordinare le previsioni di cui alla lettera *m*) del comma 1, in cui si fa riferimento alle « amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » con quelle di cui alla lettera *e*) del medesimo comma 1, in cui si fa genericamente riferimento ad « altre amministrazioni », chiarendo, in particolare, l'ambito applicativo della previsione di cui

alla lettera *e*), anche tenendo conto del fatto che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'intesa con la Conferenza unificata per gli schemi di decreti legislativi riguardanti il transito presso le amministrazioni di cui alla lettera *m*) e non per quelli di cui alla lettera *e*),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno valutare la conformità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 rispetto al sistema delle fonti, in considerazione del fatto che la medesima assegna ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di derogare a quanto contenuto in una delega legislativa, con ciò prevedendo una forma di « delegificazione spuria »;

b) è opportuno coordinare le previsioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 3, in cui si fa riferimento alle « amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » con quelle di cui alla lettera e) del medesimo comma 1, in cui si fa genericamente riferimento ad « altre amministrazioni », chiarendo, in particolare, l'ambito applicativo della previsione di cui alla lettera e), anche tenendo conto del fatto che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'intesa con la Conferenza unificata per gli schemi di decreti legislativi riguardanti il transito presso le amministrazioni di cui alla lettera m) e non per quelli di cui alla lettera e).